



## IMPEGNO DI RISERVATEZZA

*in materia di accesso alle informazioni commercialmente sensibili*

### Premessa

Società Impianti Metano S.r.l. è la Società appartenente al Gruppo SIME che svolge le attività di distribuzione e misura del gas naturale così come definite dalla deliberazione dell'Autorità n. 296/2015/R/com e dal relativo Allegato A (detto Testo Integrato di Unbundling Funzionale, o "TIUF").

Tali attività sono sottoposte a separazione funzionale e contabile rispetto alle altre attività svolte dal Gruppo e regolamentate dalle deliberazioni emanate in materia dall'Autorità.

In base alla delibera sopracitata il Gruppo SIME ha istituito all'interno della società il Gestore Indipendente (GI), delegato alla gestione delle attività connesse alla distribuzione e misura del gas.

Il GI limita l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili connesse all'attività in regime di separazione funzionale, in particolare da parte di soggetti che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilità dell'accesso a tali informazioni. A tal fine, l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla Società o al Gruppo SIME, ma esterni al GI, deve avvenire dietro presentazione di specifiche richieste, secondo la procedura definita dal GI nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente.

\_\_\_\_\_ (nome di chi ha presentato richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili) ("Richiedente") ha presentato al GI "Richiesta di Accesso alle informazioni commercialmente sensibili" in data \_\_\_\_\_.

Il GI ha esaminato attentamente la suddetta richiesta di accesso, senza rilevare elementi tali da compromettere il rispetto dei principi di separazione funzionale; pertanto, il GI ha giudicato positivamente la richiesta di accesso, comunicandolo al Richiedente in data \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_. L'autorizzazione definitiva dell'accesso alle informazioni richieste è subordinata alla sottoscrizione del presente "Impegno di Riservatezza"; in mancanza di accettazione, l'accesso non sarà ammesso.

Tutto ciò premesso, Società Impianti Metano S.r.l. e il Richiedente, di seguito definiti congiuntamente come le "Parti",

### **CONVENGONO DI STIPULARE QUANTO SEGUE**

1. Il Richiedente si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni commercialmente sensibili meglio specificati nella "Richiesta di accesso alle informazioni commercialmente sensibili" e nel provvedimento di autorizzazione del GI.
2. In particolare, il Richiedente si impegna a:
  - a) Garantire che i dati e le informazioni commercialmente sensibili cui ha accesso siano utilizzati esclusivamente per le finalità e motivazioni indicate nella richiesta di accesso ai dati stessi.
  - b) Garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta del GI.
  - c) Garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda/unità aziendale sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività per le quali le informazioni commercialmente sensibili risultano effettivamente necessarie.
  - d) Comunicare tempestivamente, a richiesta del GI, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, presta mansioni che comportano l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili fornite.

Data	Natura modifica	Approvazione
16 giugno 2022	Revisione	Gestore Indipendente

- e) Consentire al GI di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede/gli uffici del Richiedente, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente accordo.
- f) Garantire che le ICS costituenti dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 verranno trattate in conformità alle disposizioni del precitato Regolamento e, in particolare, che il Richiedente ha adottato adeguate misure tecniche e organizzative per la tutela dei dati personali e che i dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori del Richiedente hanno ricevuto da quest'ultimo adeguate istruzioni in ordine alle modalità del trattamento nonché ai principi previsti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e loro circolazione;
- g) Distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non siano più necessari per le finalità e motivazioni indicate nella richiesta di accesso alle informazioni stesse, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al GI.
3. L'obbligo di riservatezza così come gli obblighi inerenti il trattamento dei dati personali vincoleranno il Richiedente, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, con riferimento alle informazioni richieste fino a quando le informazioni diventeranno di dominio pubblico ovvero sino al decorso del termine di cui sub (g), salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Richiedente sarà tenuto a darne preventiva notizia al GI in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.
4. L'obbligo di riservatezza riguarda anche le informazioni commercialmente sensibili diverse da quelle rispetto alle quali l'accesso è stato autorizzato, di cui il Richiedente venga eventualmente a conoscenza, per qualsivoglia motivo, nel corso dell'accesso. A tal fine, costituiscono "informazioni commercialmente sensibili" i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione, secondo criteri discriminatori, è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.
5. In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, il GI assegnerà al Richiedente in forma scritta un termine minimo di 15 (quindici) giorni entro cui cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine comunicato dal GI, Società Impianti Metano S.r.l. avrà il diritto di agire nei confronti del Richiedente per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Richiedente, compreso il rimborso degli importi pagati da Società Impianti Metano S.r.l. per eventuali sanzioni irrogate dalle competenti autorità di vigilanza. In caso di violazioni inerenti al trattamento dei dati personali, invece, Società Impianti Metano S.r.l. potrà agire immediatamente nei confronti del Richiedente per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da tali violazioni, compreso il rimborso degli importi pagati dalla Società per eventuali sanzioni irrogate dalle competenti autorità di vigilanza.
6. In qualsiasi momento, il GI potrà richiedere al Richiedente, con un congruo termine di preavviso, la comunicazione di dati e informazioni relativi al trattamento delle informazioni commercialmente sensibili rispetto alle quali è stato consentito l'accesso. Il Richiedente non avrà diritto a nessun corrispettivo per lo svolgimento di tale attività ed anzi dovrà rispettare le tempistiche indicate dal GI nella sua richiesta.
7. Il GI avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni presso gli uffici del Richiedente al fine di controllare che, nell'accesso e trattamento delle informazioni commercialmente sensibili cui ha avuto accesso, siano rispettati i principi in materia di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dal GI in qualunque momento, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l'azienda/unità aziendale del Richiedente (i), il GI dovrà comunicare per iscritto la data dell'accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e (ii) l'accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
8. Il Richiedente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dal GI possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:

<b>Data</b>	<b>Natura modifica</b>	<b>Approvazione</b>
16 giugno 2022	Revisione	Gestore Indipendente



- a) A fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di accesso e trattamento delle informazioni commercialmente sensibili cui ha avuto accesso.
  - b) Ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente l'accesso ed il trattamento delle informazioni commercialmente sensibili cui ha avuto accesso; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Richiedente dovrà soddisfare le richieste del GI, al più tardi, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica.
  - c) A consentire al GI di formulare domande al personale che opera sotto la responsabilità del Richiedente, incaricato dell'accesso e trattamento delle informazioni commercialmente sensibili richieste.
9. Qualora il Richiedente (i) non trasmetta i dati e le informazioni richieste, (ii) non permetta al GI di espletare le verifiche e le ispezioni previste nel presente articolo, oppure (iii) nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino che il Richiedente non rispetta le regole di separazione funzionale, nonché quelle in materia di trattamento dei dati personali, il GI assegnerà al Richiedente in forma scritta un termine massimo di 15 giorni affinché egli adempia ai propri obblighi. Decorso inutilmente il termine comunicato dal GI, Società Impianti Metano S.r.l. potrà agire nei confronti del Richiedente per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento, compreso il rimborso degli importi pagati da Società Impianti Metano S.r.l. per eventuali sanzioni irrogate dalle competenti autorità di vigilanza.
10. Qualora una clausola del presente atto sia considerata nulla o ineseguibile da parte di qualsiasi Ente o Organo, comunque denominato, tale clausola sarà considerata scindibile dalle altre e sarà sostituita da una previsione valida ed eseguibile che abbia, quanto più possibile, lo stesso effetto per ambedue le Parti.
11. Qualsiasi rinuncia o autorizzazione concessa o da concedersi da una Parte non pregiudicherà né limiterà in alcun modo la possibilità di un successivo esercizio da parte della stessa dei suoi pieni diritti ai sensi del presente atto. La mancanza di una delle Parti nel richiedere l'esecuzione della clausole, condizioni, termini e previsioni del presente atto non potrà essere considerata come una rinuncia ad essi o ad una futura osservanza di essi.
12. Il presente "Impegno di Riservatezza" è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla validità ed esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**Società Impianti Metano S.r.l.**

*Il Gestore Indipendente*

Per accettazione

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Richiedente dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di accettare espressamente il contenuto dei seguenti articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

Per accettazione

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Data	Natura modifica	Approvazione
16 giugno 2022	Revisione	Gestore Indipendente